



CONSORZIO DI BONIFICA NORD

Bacino del Tronto - Tordino e Vomano

SEDE AMMINISTRATIVA: Bivio di Putignano – 64100 TERAMO
tel. 0861/286321 Fax 0861/287853 - C.F. e Partita IVA 00971670674 - e-mail: info@cbnordteramo.it

ELEZIONI CONSORZIALI

Si rende noto che è in pubblicazione, presso l'intestato Consorzio e presso gli albi pretori dei Comuni del comprensorio consorziale, la deliberazione n. 91 adottata dalla Deputazione Amministrativa nella seduta del 13 MAGGIO 2014 relativa all'approvazione delle liste degli aventi diritto al voto e che le liste stesse saranno depositate, per quindici giorni naturali e consecutivi a partire dal 20 MAGGIO 2014, a disposizione degli interessati presso gli uffici del Consorzio e dei Comuni suddetti.

Le liste sono compilate in ordine alfabetico, distintamente per ciascuna delle tre sezioni in cui è divisa l'Assemblea dei Consorziati e, nell'ambito di ciascuna sezione, per Comune. Le sezioni sono così formate:

- 1ª sezione: consorziati con carico contributivo sino a €. 15,51 e contribuzione extragricola;

- 2ª sezione: consorziati con carico contributivo da €. 15,52 ad €. 309,87;

- 3ª sezione: consorziati con carico contributivo da €. 309,88 in poi.

Le liste comprendono gli iscritti nel catasto consortile e quindi i proprietari dei terreni ricadenti nel comprensorio di questo Consorzio che pagano il contributo consortile.

Si precisa che nel catasto consortile, e quindi nelle liste, possono essere iscritti, dietro apposita istanza, i conduttori dei terreni stessi a condizione che siano obbligati a pagare il contributo consortile.

Le persone autorizzate ad esprimere il voto sono quelle indicate nell'art. 5 delle procedure per le elezioni approvate con deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio dei delegati nella seduta del 03.02.2014.

I RECLAMI PER EVENTUALI ERRORI CONTENUTI NELLE LISTE DEVONO ESSERE DIRETTI ALLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA ED INVIATI, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI QUINDICI GIORNI DALL'ULTIMO DI PUBBLICAZIONE. FARA' FEDE IL TIMBRO POSTALE DELL'AVVENUTA SPEDIZIONE (ART. 12 DELLO STATUTO VIGENTE).

Entro lo stesso termine dovranno essere presentati al Consorzio le deleghe ed i titoli previsti dall'art. 5 delle citate procedure per le elezioni.

Con successivo manifesto si darà notizia della data di convocazione dell'Assemblea, delle modalità relative alla presentazione delle liste dei candidati e alle votazioni, nonché dei seggi elettorali e delle loro sedi.

Teramo, li 15 MAGGIO 2014

IL PRESIDENTE
Remo Di Vittorio

NORMATIVA PER LE ELEZIONI

Art. 1 - Sezione

L'individuazione delle tre sezioni elettorali di cui all'art. 8 della L.R. n. 11/83 così come modificato, sostituito e soppresso dall'art. 3 della L.R. n. 39/2001 ha luogo con i criteri di cui alle citate norme e mediante deliberazione del Consiglio dei Delegati.

Art. 2 - Liste degli aventi diritto al voto:

Le liste degli aventi diritto al voto sono compilate distintamente per ciascuna delle tre sezioni di cui al precedente art. 1.

Esse, nell'ambito di ciascuna sezione, ove necessario, possono essere suddivise per Comune e/o per seggio.

Nelle liste, seguendosi possibilmente l'ordine alfabetico, salvo eventuali difetti informatici e/o di forza maggiore, in relazione all'eventuale suddivisione della sezione adottata, sono iscritti i soggetti di cui all'art. 6 della citata L.R. n. 11, tenendo conto della denominazione con la quale i soggetti stessi risultano indicati nel catasto consorziale.

Coloro che pagano contributi in due o più Comuni sono iscritti, per il totale dei contributi al quale sono obbligati, nella lista degli aventi diritto al voto del Comune in cui viene pagato il contributo più elevato, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto consortile vigente.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto (v. art. 6 co. 5, della L.R. n. 11/83 ed art. 6 dello Statuto consortile vigente).

Le liste conterranno gli elementi di cui all'art. 10 dello Statuto consortile vigente.

Art. 5 - Persone autorizzate ad esprimere il diritto di voto

L'esercizio del diritto di voto compete all'iscritto nelle relative liste.

Con atto scritto con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 unitamente a copia di un documento di identità, da consegnarsi al Consorzio stesso non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per le elezioni oppure al Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione, tale esercizio può essere delegato:

- ad un componente del proprio nucleo familiare (art. 6, co. 3, L.R. n.11). Non è ammesso il cumulo di più di una delega;
- per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore;
- in caso di comunione, per l'esercizio del diritto di voto, si richiama quanto stabilito nel precedente art. 2, co. 5°, precisandosi che la delega ivi prevista deve essere rilasciata con atto scritto, autenticato con le modalità del 2° co. del presente articolo;
- in caso di usufrutto, il diritto di voto compete al proprietario a meno che l'usufruttuario non chieda di essere iscritto nelle liste degli aventi diritto al voto in luogo del proprietario, dimostrando al Consorzio di avere pagato o che si impegna a pagare per proprio conto i contributi di bonifica dovuti con il dichiarato consenso del proprietario;
- in caso di usufrutto di quota, inferiore al 50%, il diritto di voto compete esclusivamente al proprietario;
- in caso di uso, il diritto di voto compete al proprietario;
- i conduttori che, avendone il titolo, non abbiano chiesto di essere iscritti nel catasto consorziale possono conseguire l'iscrizione nelle liste degli aventi diritto al voto mediante apposita istanza al Consorzio corredata dal contratto agrario dal quale risulti l'obbligo del conduttore medesimo di pagare i contributi consorziali.

Le deleghe di cui alla lettera b) ed i titoli di legittimazione di cui alle successive lettere devono essere consegnate al Consorzio entro e non oltre il termine per i reclami contro le liste degli aventi diritto al voto stabilito dall' art. 12 dello Statuto.

Art. 6 Legge Regionale 11.03.1983 n. 11:

Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati ed hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile. Ogni elettore ha diritto ad un voto diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche. Non è ammesso il cumulo di più di una delega.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o dall'Amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Art. 8 Legge Regionale 11.03.1983 n. 11, 1°, 2°, 3° e 4° comma:

I consorziati eleggono i membri elettivi del Consiglio dei delegati mediante voto pro capite e segreto. A tal fine, i membri dell'assemblea sono suddivisi in tre sezioni in base al carico contributivo dei consorziati.

Sono inclusi nella prima sezione coloro che, pur pagando contributi consorziali, appartengono a categorie extragricole, nonché i consorziati con interessi marginali in agricoltura. Sono inclusi nella seconda sezione i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un massimo: il minimo è rappresentato dal contributo massimo della prima sezione e il massimo dal contributo minimo della terza sezione.

Sono inclusi nella terza sezione i consorziati con carico contributivo superiore a quello occorrente per l'appartenenza alla seconda sezione.